



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 | **Vendita di immobili - l'esercizio di competenza si individua in base all'atto pubblico – non rileva il preliminare - Cassazione n. 13741 del 22/5/19**
- 4 | **Costituzione di un diritto di usufrutto su azioni in favore di una società residente nel territorio dello Stato - Cassazione n. 13123 del 16/5/19**
- 4 | **Residenza fiscale dei soggetti Ires – non rileva la residenza degli amministratori - Cassazione n. 14527 del 28/5/19**

Iva

- 5 | **Risoluzione contrattuale - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Cassazione nn. 12468 e 12469 del 10/5/19**
- 5 | **Esenzione IVA - Prestazioni rese da enti con finalità di assistenza sociale - Cassazione n. 12491 del 10/5/19**
- 5 | **Beni ammortizzabili oggetto di leasing - Eccedenza detraibile dell'iva - Cassazione n. 12457 del 10/5/19**

Irap

- 5 | **Irap - professionisti – associazione professionale - compensi percepiti dai singoli professionisti per la partecipazione a collegi sindacali - Cassazione n. 12495 del 10/5/19**

Fiscalità persone fisiche

- 5 | **Accordo transattivo dopo il licenziamento – somme soggette a tassazione separata come per il TFR - Cassazione n. 11634 del 3/5/19**
- 6 | **Agevolazione "prima casa" - possesso di immobile non idoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare - Cassazione n. 13118 del 16/5/19**

Accertamento questioni sostanziali

- 6 | **Socio unico dell'S.r.l. personalmente responsabile della sanzioni tributarie - Cassazione nn. 12334 e 12335 del 9/5/19**
- 6 | **Cessione di terreno destinato a servizi pubblici o di interesse pubblico - plusvalenza imponibile - Cassazione n. 12493 del 10/5/19**
- 7 | **Accertamento sintetico - la dichiarazione del pagamento delle quote, contenuta nell'atto notarile è prova idonea per l'accertamento - Cassazione n. 11675 del 3/5/19**
- 7 | **Cessione terreni edificabili – determinazione della plusvalenza – valore accertato ai fini dell'imposta di registro - Cassazione n. 12131 dell'8/5/19**

Accertamento questioni procedurali

- 7 | **Effetti del giudicato nel processo tributario - Cassazione n. 13152 del 16/5/19**
- 8 | **Interessi e redditi di capitale somme rivenienti dalla riscossione dei crediti cartolarizzati - Cassazione n. 13162 del 16/5/19**
- 8 | **Deduzione da parte dell'amministrazione di motivi e circostanze diverse da quelle contenuti nell'atto di accertamento - Cassazione n. 12467 del 10/5/19**

Penale tributario

- 8 | **Superamento soglia di reddito omesso – devono essere valutati anche i costi - Cassazione n.**

18595 del 30/5/19

Contenzioso

- 9 **Rimborsi - la contestazione di infondatezza della domanda da parte dell'Agenzia può essere proposta anche in appello - Cassazione 14046 del 23/5/19**
- 9 **Fissazione dell'udienza non comunicata – la sentenza è nulla - Cassazione n. 14638 del 29/5/19**

Fiscale -Varie

- 9 **Professionisti – deduzione spese per ristrutturazione straordinaria dello studio di proprietà di terzi - Cassazione n. 11907 del 7/5/19**
- 9 **Prestazioni di un professionista – sono da imputare all'esercizio in cui la prestazione è ultimata – non rileva il pagamento di acconti - Cassazione n. 12915 del 15/5/19**
- 10 **Mandato senza rappresentanza e imposta di registro - Cassazione nn. 11401 e 11402 del 30/4/19**
- 10 **Imposta sulla pubblicità – logo su auto della vigilanza privata – entro certe dimensioni c'è l'esenzione - Cassazione n. 13636 del 21/5/19**
- 11 **Imu – società di leasing – risoluzione del contratto – anche senza riconsegna dell'immobile l'imposta è dovuta - Cassazione n. 13793 del 22/5/19**

REDDITO D'IMPRESA

Vendita di immobili - l'esercizio di competenza si individua in base all'atto pubblico – non rileva il preliminare**Cassazione n. 13741 del 22/5/19**

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dall'art. 109 del Tuir, sono tassative e inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza", né essendone ammessa l'imputazione in misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende.

Nel caso di specie, relativo al trasferimento di un immobile, è stato chiarito che l'effetto traslativo – che individua l'esercizio di competenza del ricavo della vendita - si verifica solo alla stipulazione dell'atto pubblico e alla data precedente della scrittura privata. Nella promessa di vendita, la consegna del bene immobile e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che - quale che ne sia la giustificazione causale - è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale. **(N.d.A: la sentenza non tiene conto della riforma attuata con i nuovi OIC dal periodo d'imposta 2016).**

Costituzione di un diritto di usufrutto su azioni in favore di una società residente nel territorio dello Stato**Cassazione n. 13123 del 16/5/19**

L'inapplicabilità "ratione temporis" dell'art. 14, comma 7-bis, del Tuir non esclude la possibilità di dichiarare inopponibili all'Amministrazione finanziaria, in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost., i benefici fiscali derivanti dalla costituzione, in favore di una società residente nel territorio dello Stato, di un diritto di usufrutto su azioni o quote di una società italiana possedute da un soggetto non residente (cd. "dividend stripping"), qualora tale operazione sia configurabile come abuso del diritto, essendo posta in essere al solo scopo di consentire al cedente di eludere la ritenuta sui dividendi prevista dall'art. 27, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, trasformando il reddito di partecipazione in reddito da negoziazione, e alla cessionaria di percepire i dividendi, sui quali, oltre a subire l'applicazione della ritenuta meno onerosa di cui all'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600 cit. (oltretutto recuperabile in sede di dichiarazione annuale), essa può avvalersi del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir **(oggi art. 165 Tuir)**, ed inoltre dedurre dal reddito d'impresa, "pro quota" annuale, il costo dell'usufrutto.

Residenza fiscale dei soggetti Ires – non rileva la residenza degli amministratori**Cassazione n. 14527 del 28/5/19**

Per l'individuazione della residenza fiscale di società soggette all'Ires, ai sensi dell'art. 73, co. 3, del Tuir rileva la presenza sul territorio italiano della sede legale e della sede dell'amministrazione. La nozione di sede dell'amministrazione, in quanto contrapposta alla sede legale, coincide con quella di sede effettiva, intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accantonamento degli organi e degli uffici societari. Invece, la residenza italiana degli amministratori – che, nel caso di specie, era stata ritenuta dalla CTR erroneamente sintomatica della residenza della società in Italia - non è, di per sé, sintomatico dell'ubicazione della sede dell'amministrazione effettiva sul territorio italiano della società.

IVA

Risoluzione contrattuale - Contratti ad esecuzione continuata o periodica**Cassazione nn. 12468 e 12469 del 10/5/19**

In tema di Iva, a fronte della risoluzione per inadempimento da parte del consumatore finale di un contratto di abbonamento a servizi telefonici, il prestatore, in base alla norma sopravvenuta introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 126, ha la facoltà di variare in diminuzione la base imponibile dell'iva in relazione alle prestazioni eseguite, o comunque non imponibili, e non remunerate antecedentemente alla risoluzione.

Esenzione IVA - Prestazioni rese da enti con finalità di assistenza sociale**Cassazione n. 12491 del 10/5/19**

Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, concernente le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, non è previsto il formale riconoscimento della finalità assistenziale dell'ente erogante, potendo il relativo accertamento essere rimesso al giudice del caso concreto, né osta all'operatività dell'esenzione la natura societaria dell'ente, atteso che, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la nozione di "organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro" non esclude enti privati che perseguono fini di lucro.

Beni ammortizzabili oggetto di leasing - Eccedenza detraibile dell'iva**Cassazione n. 12457 del 10/5/19**

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile d'importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, trattandosi di operazione equiparabile, per detto utilizzatore, all'acquisto di un "bene d'investimento" anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto.

IRAP

Irap - professionisti – associazione professionale - compensi percepiti dai singoli professionisti per la partecipazione a collegi sindacali**Cassazione n. 12495 del 10/5/19**

L'esercizio di professioni in forma societaria o associata costituisce ex lege presupposto dell'IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività; tuttavia, non realizza il presupposto impositivo, a carico della compagine professionale collettiva, l'esercizio da parte dei singoli associati anche dell'attività di sindaco o di componente di organi di amministrazione e controllo di enti e società, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno dell'associazione professionale, con onere a carico di quest'ultima, in caso di richiesta di rimborso dell'imposta, della prova dell'assenza delle condizioni di legge che determinano l'imposizione e della possibilità di incorporare le diverse categorie di compensi, rispetto ad un'attività individuale rilevante quale organo di una compagine terza.

FISCALITA' PERSONE FISICHE

Accordo transattivo dopo il licenziamento – somme soggette a tassazione separata come per il TFR**Cassazione n. 11634 del 3/5/19**

La somma percepita per effetto di un accordo transattivo stipulato per porre fine ad una lite intentata dal

lavoratore a seguito di licenziamento è soggetta alla modalità di tassazione prevista dall'art. 19 TUIR, quindi applicando l'aliquota media degli ultimi cinque anni precedenti a quello di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto rientrante nella categoria « altre indennità e somme » percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), ultimo periodo.

Anche se può apparire che l'importo tassato non si riferisca al trattamento di fine rapporto, le somme percepite a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro sono tassate secondo le modalità previste per il TFR, come nel caso di specie. L'art. 21 del TUIR, che la CTR aveva ritenuto applicabile al caso di specie, invece, disciplina le modalità di tassazione dei redditi previsti dall'art.17, comma 1, lettere da b) ad n-bis) TUIR (emolumenti arretrati, indennità per la cessazione dei rapporti CO.CO.CO. e di altri redditi soggetti a tassazione separata), prevedendo la riliquidazione dell'imposta dovuta in base all'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione.

Agevolazione “prima casa” - possesso di immobile non idoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare

Cassazione n. 13118 del 16/5/19

In tema di "agevolazioni prima casa, «l'idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Socio unico dell'S.r.l. personalmente responsabile della sanzioni tributarie

Cassazione n. 12334 e 12335 del 9/5/19

Le sanzioni tributarie irrogate per evasione fiscale a una S.r.l. unipersonale in cui l'unico socio e l'amministratore siano la stessa persona, possono essere richieste direttamente all'amministratore e socio unico, il quale risponde personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio.

La Cassazione nel caso di specie non applica la regola dell'art. 7 del D.L. n.269/2003, secondo cui le sanzioni tributarie irrogate a carico di società sono esclusivamente a carico della persona giuridica, bensì la regola di stampo penalistico di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 472/1997, in base alla quale la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione, posto che nella fattispecie gli interessi della società coincidano, di fatto, con quelli della persona fisica che sia socio unico e amministratore della unipersonale.

Cessione di terreno destinato a servizi pubblici o di interesse pubblico - plusvalenza imponibile

Cassazione n. 12493 del 10/5/19

L'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (quali parcheggi, strade, verde pubblico attrezzato) incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venir meno l'originaria natura edificabile. Pertanto, la cessione di tali aree a titolo oneroso è idonea a determinare l'insorgenza di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef a norma dell'art. 67 comma primo lett. e) del Tuir.

Accertamento sintetico - la dichiarazione del pagamento delle quote, contenuta nell'atto notarile è prova idonea per l'accertamento**Cassazione n. 11675 del 3/5/19**

In materia di accertamento dell'imposta sui redditi e al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo l'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, la sottoscrizione di un atto notarile (nella specie una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente.

Nel caso di specie l'accertamento traeva origine da informazioni dell'anagrafe tributaria, da cui risultava che la contribuente aveva acquistato quote di una S.r.l. mentre i redditi dichiarati non erano congrui con tale capacità di spesa. Pertanto, la dichiarazione del pagamento delle quote, contenuta nell'atto notarile, rappresenta prova presuntiva idonea a fondare l'accertamento.

Cessione terreni edificabili – determinazione della plusvalenza – valore accertato ai fini dell'imposta di registro**Cassazione n. 12131 dell'8/5/19**

L'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 147/2015 ha espressamente disposto che: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347». Sulla scia della novella legislativa, che vale come interpretazione autentica della previgente disciplina, con efficacia retroattiva, la Cassazione ha mutato il suo precedente orientamento e ha statuito che, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5 cit. esclude che l'Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (da ultimo, ord. 9513/2018; inoltre ord. n. 19227/2017; sent. n. 12265/2017; sent. n. 6135/2016; ord. n. 11543/2016).

Pertanto, (come precisato da Cass. 30/01/2019, n. 2610), l'automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell'imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, non trova più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell'accertamento, dovendo invece provvedere l'Ufficio a individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.

Allegate le prove, anche presuntive, spetterà poi a quest'ultimo, con prova contraria, contraddire alle risultanze probatorie offerte dall'Agenzia.

ACCERTAMENTO QUESTIONI PROCEDURALI - RISCOSSIONE

Effetti del giudicato nel processo tributario**Cassazione n. 13152 del 16/5/19**

Se due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo.

Interessi e redditi di capitale somme rivenienti dalla riscossione dei crediti cartolarizzati**Cassazione n. 13162 del 16/5/19**

In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall'incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all'esito dell'operazione, quando cessa il vincolo di destinazione.

Deduzione da parte dell'amministrazione di motivi e circostanze diverse da quelle contenuti nell'atto di accertamento**Cassazione n. 12467 del 10/5/19**

Nel processo tributario d'appello, l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento, in quanto il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice del gravame, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto.

PENALE TRIBUTARIO

Superamento soglia di reddito omesso – devono essere valutati anche i costi**Cassazione n. 18595 del 30/5/19**

La Corte di Cassazione ha escluso la punibilità di un imprenditore accusato di evasione fiscale, in quanto il contestato **superamento di soglia** del reddito omesso risultava viziato da lacune dell'accertamento induttivo in cui, non si era preso in considerazione il sostenimento di alcun costo. Sono state accolte le istanze difensive che lamentavano l'improprio rilievo attribuito alla metodologia accertativa, condotta solo sulla scorta delle **operazioni attive**, omettendo di considerare il sostenimento di costi d'esercizio che, di fatto, hanno ridotto l'ammontare del reddito omesso.

La Corte ha rilevato un'evidente carenza strutturale nella metodologia di controllo e accertamento, che può essere indubbiamente esperito attraverso una ricostruzione induttiva, purché si prendano in considerazione i **costi sostenuti** nel periodo di riferimento. I costi, in tale ambito, anche se dovessero mancare i loro **supporti documentali**, possono essere opportunamente calcolati anche utilizzando il medesimo strumento presuntivo; se così non fosse, la stima dell'imposta, calcolata in via esclusiva sui

ricavi, risulterebbe viziata in eccesso, influenzando sia la determinazione del carico impositivo, sia la verifica del superamento della soglia rilevante ai fini penali.

Dunque la pronuncia costituisce una innovazione rispetto all'indirizzo in base al quale la definizione delle imposte evase, in assenza di elementi che facciano emergere concretamente i costi d'impresa, si dovrebbe fondare esclusivamente sul riscontro dei ricavi aziendali: tutto ciò, nella piena negazione della **massima d'esperienza** secondo cui non si possono conseguire ricavi senza avere prima sostenute le spese necessarie per la produzione dei ricavi stessi.

CONTENZIOSO

Rimborsi - la contestazione di infondatezza della domanda da parte dell'Agenzia può essere proposta anche in appello

Cassazione 14046 del 23/5/19

In materia di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale - come avviene invece nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale, con la conseguenza che le argomentazioni mediante le quali l'Ufficio nega la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dal contribuente hanno natura di mere difese, e come tali non sono soggette a preclusione processuale, potendo essere proposte dall'Amministrazione finanziaria anche, per la prima volta, nel giudizio tributario di appello.

Fissazione dell'udienza non comunicata – la sentenza è nulla

Cassazione n. 14638 del 29/5/19

L'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione ha come conseguenza la nullità di tutti gli atti successivi e dipendenti del procedimento, nonché della decisione comunque pronunciata. Nel caso di specie la comunicazione era stata effettuata esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

VARIE

Professionisti – deduzione spese per ristrutturazione straordinaria dello studio di proprietà di terzi

Cassazione n. 11907 del 7/5/19

Premesso che ai sensi dell'art. 109 del Tuir, le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e ad essa strumentale sono deducibili, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il cespite non sia di proprietà dell'impresa, ma da essa condotto in locazione, e dunque rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile. Ebbene, nel caso di specie tale principio è stato ritenuto applicabile anche al caso di un professionista che utilizzava in comodato d'uso gratuito un appartamento del coniuge, ai fini della deducibilità delle spese di ristrutturazione sostenute per i lavori di ristrutturazione straordinaria.

Prestazioni di un professionista – sono da imputare all'esercizio in cui la prestazione è ultimata – non rileva il pagamento di acconti

Cassazione n. 12915 del 15/5/19

Con riferimento alla ripresa a tassazione di componente negativo del reddito d'impresa costituito dalla fattura emessa da un professionista a titolo di acconto per una prestazione non scomponibile in diverse

tranche è stato chiarito che a norma dell'art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR *"i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate"*. Le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito - inderogabili, sia per il contribuente che per l'ufficio finanziario - seguono il principio di "competenza economica", stabilito in generale da detto art. 109, il quale implica che gli elementi reddituali (attivi e passivi) derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del pagamento o dell'incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene a completa maturazione, appunto con l'ultimazione della prestazione. Il costo, perciò, inerisce temporalmente all'esercizio in corso al momento dell'ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data della fatturazione e dell'effettivo pagamento del corrispettivo imputato nel conto economico.

Mandato senza rappresentanza e imposta di registro

Cassazione n.11401 e 11402 del 30/4/19

Nel mandato senza rappresentanza per la vendita di un immobile, al trasferimento a titolo gratuito, dal mandante al mandatario, dell'immobile oggetto di futura cessione si applica l'imposta di registro in misura fissa, in quanto non integra il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni e successioni.

Quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente «neutro» che non arreca un reale ed «effettivo incremento patrimoniale [al] beneficiario» meramente formale della attribuzione, resta esclusa la ricorrenza di alcun «trapasso di ricchezza» suscettibile di imposizione indiretta. Tale principio di diritto è stato ritenuto applicabile in relazione al caso in esame del trasferimento, a titolo gratuito, dell'immobile alienando operato dal mandante in capo al mandatario senza rappresentanza, al fine della esecuzione del mandato alla vendita. Sotto il pregnante e decisivo profilo della capacità contributiva il trasferimento in parola risulta, infatti, manifestamente neutro in quanto non comporta alcun sostanziale «trapasso di ricchezza» e definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, atteso che costui è gravato (per l'adempimento del mandato) dalle correlate obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene (del quale è intestatario meramente formale), e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero - qualora il mandato non possa essere adempiuto - dalla obbligazione di retrocedere il bene al mandante.

Imposta sulla pubblicità – logo su auto della vigilanza privata – entro certe dimensioni c'è l'esenzione

Cassazione n. 13636 del 21/5/19

Le norme vigenti fanno obbligo a tutti gli istituti di vigilanza privata operanti in Italia di dotare i propri autoveicoli con contrassegni distintivi e identificativi dell'istituto stesso e le dimensioni di tali contrassegni non sono rimesse alla discrezionalità dell'istituto privato ma devono avere caratteristiche dimensionali, per altro autorizzati dall'autorità di P.S., tali da consentire l'immediata riconoscibilità degli stessi. L'apposizione dei contrassegni sugli autoveicoli di servizio costituisce quindi uno dei requisiti operativi e qualitativi richiesti dalle norme regolatrici dell'attività di vigilanza privata cui la società si è obbligatoriamente attenuta. Nel caso di specie è stato affermato che:

- non è soggetto all'imposta in base all'art. 13 del d.lgs. n. 507/1993 dettato con specifico riferimento alla "pubblicità effettuata con veicoli";
- si applica l'esenzione dall'imposta di cui all'art. 17, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 507/1993, tuttavia devono essere valutate le dimensioni del mezzo usato. L'art. 17 del D.lgs. 507/1993, pur prevedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta ove l'esposizione di un logo o di una targa configuri un obbligo ex legge, considera rilevante il rispetto di un limite dimensionale superato il quale si deve ritenere comunque sussistente un'ipotesi di veicolazione di messaggio pubblicitario. Secondo tale disposizione, infatti, le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo

metro quadrato di superficie.

Possesso del titolo per l'importazione - Contestazione di irregolarità o illiceità dell'importazione

Cassazione n. 12474 del 10/5/19

In tema di tributi doganali per l'importazione di merce proveniente da paesi extra UE, il possesso del titolo AGRIM non preclude all'Ufficio doganale di contestare a posteriori l'irregolarità o illiceità dell'importazione in base ad elementi accertati in sede di verifica o di revisione non emersi al momento del rilascio del suddetto certificato, in difetto di norme statali o unionali che espressamente subordinino il recupero del dazio alla previa revoca del titolo e stante l'autonomia e la non interferenza delle due fasi, venendo in rilievo, nella prima, un rapporto di diritto amministrativo caratterizzato dal preventivo controllo della documentazione e, nella seconda, un rapporto di diritto tributario conseguente all'utilizzo del certificato a fini di importazione della merce.

Imu – società di leasing – risoluzione del contratto – anche senza riconsegna dell'immobile l'imposta è dovuta

Cassazione n. 13793 del 22/5/19

In caso di risoluzione di un contratto di leasing per mancato pagamento dei canoni senza la contestuale riconsegna dell'immobile spetta al locatore il pagamento dell'Imu. Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, posto che ciò che rileva ai fini impositivi, non è la consegna del bene e quindi la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore.